



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

**Stagione Sportiva 2025/2026**

**Comunicato Ufficiale N° 162 del 22 Gennaio 2026**

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (Segretario) - nella riunione del 12 gennaio 2026 ha adottato la seguente

**DECISIONE**

In merito all'atto di deferimento della Procura Federale datato 19 dicembre 2025 prot. nr. 16190/190 pfi 25-26/PM/ag, promosso a carico:

- A. del sig. **Antonio Fiorello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico;
- B. del sig. **Piero Antonio Del Vescovo**, non tesserato che all'epoca dei fatti ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico;
- C. della società **SSD Srl Calcio S. Pietro Vernotico**.

**Oggetto:** artt. 2, comma 2, 4, comma 4, e 6, comma 1 e 2, C.G.S.; 22 e 37 NOIF; artt. 1, 4, 6 e 11 del Regolamento dell'Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comitato Ufficiale nr. 20/A del 14 luglio 2025.

### RITENUTO IN FATTO

Con il citato deferimento del 19 dicembre 2025, la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti dei riferiti soggetti per rispondere:

- A.** *“il sig. **Antonio Fiorello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22 e 37 delle N.O.I.F., nonché dagli articoli 1, 4, 6 ed 11 del Regolamento dell'Elenco speciale dei direttori sportivi pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 20/A della F.I.G.C. del 14 luglio 2025, per avere consentito e comunque non impedito che nei mesi di luglio e di agosto 2025 il sig. Piero Antonio Del Vescovo svolgesse il ruolo ed i compiti di direttore sportivo della società dallo stesso rappresentata sebbene non fosse all'epoca dei fatti né tesserato per la SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico, né iscritto nell'Elenco dei direttori sportivi della F.I.G.C., con la conseguenza che lo stesso non era in possesso dell'abilitazione.”;*
- B.** *“il sig. **Piero Antonio Del Vescovo**, non tesserato che all'epoca dei fatti ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22 e 37 delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 1, 4, 6 e 11 del Regolamento dell'Elenco speciale dei direttori sportivi pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 20/A del 14 luglio 2025 per avere lo stesso, nei mesi di luglio e di agosto 2025, svolto il ruolo ed i compiti di direttore sportivo della società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico, sebbene all'epoca dei fatti non fosse né tesserato per la società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico, né iscritto nell'Elenco dei direttori sportivi della F.I.G.C. con la conseguenza che lo stesso non era in possesso dell'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva.”;*
- C.** *“la società **SSD Srl Calcio S. Pietro Vernotico** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Fiorello e Piero Antonio Del Vescovo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.”.*

\*\*\*\*\*

Nell'atto di deferimento era possibile leggere che: *“(…) Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 30 luglio 2025 della sig.ra Michela Mannarini avente ad oggetto lo svolgimento da parte del sig. Antonio Del Vescovo dell'attività di direttore sportivo per la società S.S.D. S. Pietro Vernotico (“Trepuzzi Calcio”), ancorché non iscritto nell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi. Alla segnalazione appena citata è allegato un comunicato ufficiale della società S.S.D. S. Pietro Vernotico (“Trepuzzi Calcio”) relativa al tesseramento del sig. Antonio Del Vescovo in qualità di direttore sportivo per la stagione sportiva 2025 – 2026. A tale segnalazione, poi, se ne è aggiunta una seconda pervenuta tramite la piattaforma whistleblowing della F.I.G.C. avente lo stesso oggetto. Dalla documentazione allegata alle due segnalazioni e dalle risultanze dell'attività inquirente svolta è emerso che il sig. Piero Antonio Del Vescovo, nei mesi di luglio ed agosto 2025, ha svolto l'attività di direttore sportivo per la società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico, pur non essendo tesserato per tale società e non essendo iscritto nell'Elenco dei direttori sportivi della F.I.G.C.. La prova della responsabilità del sig. Piero Antonio Del Vescovo, nonché di quella del sig. Antonio Fiorello, in qualità di presidente della società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico, emerge in modo chiaro dalle risultanze documentali acquisite e dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta. Dagli elenchi degli iscritti nel Registro dei Direttori Sportivi della F.I.G.C. e dei Collaboratori della gestione sportiva aggiornati alla data del 29 settembre 2025, infatti, non risulta alcuna iscrizione negli stessi del sig. Piero Antonio Del Vescovo. A tanto deve aggiungersi che il sig. Antonio Fiorello, in sede di audizione da parte della Procura Federale, ha dichiarato testualmente quanto segue: “Si lo riconosco assolutamente. Al riguardo preciso che durante i primi giorni di luglio 2025, c'è stato un accordo verbale tra il sottoscritto ed il sig. DEL VESCOVO Antonio affinché questi ricoprisse la carica di Direttore Sportivo per la s.s. 2025-2026. Di fatto, il DEL VESCOVO non è stato mai tesserato per la SSD SRL Calcio San Pietro Vernotico. Inoltre, si è accreditato sui social come D.S. del Trepuzzi (San Pietro Vernotico) e, sulla base dell'accordo verbale già citato in precedenza, ha iniziato comunque ad operare come D.S. portando al Trepuzzi alcuni calciatori ... Si riconosco anche questi post da me visionati. Confermo che i calciatori sono stati contattati nei primi giorni del mese di agosto 2025 dal sig. DEL VESCOVO il quale, per accreditare le operazioni di mercato come proprie, ha inteso chiedere al social media Acquisanta di pubblicare sui social l'arrivo di questi calciatori grazie al suo operato, atteso che egli sebbene non fosse ancora tesserato per la società del S. Pietro, di fatto operava già quale D.S.. Al riguardo specifico che successivamente, intorno al 15 agosto 2025 circa, come presidente della società del S. Pietro, ho ritenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire il rapporto con DEL VESCOVO.*

*Pertanto lo stesso non è mai stato tesserato con la mia società, ed i calciatori da egli procurati, non sono stati anch'essi tesserati tant'è che successivamente si sono accasati altrove .... Ricordo che sono stati portati per essere tesserati con la mia società anche i calciatori RECCHIA Pierpaolo ed URRUTIA Santini Hugo Alejandro. Anche questi calciatori di fatto non sono mai stati tesserati con la mia società decidendo di andare a giocare in altre squadre .... Durante il nostro rapporto mi disse che stava frequentando un corso per conseguire il patentino come Direttore Sportivo. Mi sono fidato delle sue parole e, senza effettuare alcuna verifica, gli ho affidato, anche senza tesseramento, il temporaneo ruolo di D.S.". A sua volta, poi, il sig. Elia Mancarella, calciatore tesserato per la società A.S.D. Veglie, in sede di audizione da parte della Procura Federale ha riferito che il sig. Del Vescovo si è presentato ed ha operato, anche all'esterno, quale Direttore Sportivo della società SSD SRL Calcio San Pietro Vernotico; sul punto, in particolare, tale calciatore ha riferito quanto segue: "Confermo che sono stato inizialmente annunciato dal Trepuzzi grazie al Direttore Sportivo Antonio DEL VESCOVO. Intorno al mese di luglio 2025, sono stato contattato dal Direttore DEL VESCOVO che mi ha proposto di tesserarmi con il Trepuzzi, società di fatto iscritta al campionato con la denominazione di S. Pietro Vernotico. Ovviamente, inizialmente ho accettato la proposta del Direttore DEL VESCOVO, disputando con il Trepuzzi tutto il periodo di preparazione pre-campionato sino alla 1<sup>a</sup> giornata di campionato .... Nel momento in cui il Direttore DEL VESCOVO mi ha contattato, sapevo già che lui era il D.S. del Trepuzzi. Di conseguenza nelle nostre interlocuzioni era spontaneo che lo chiamassi "Direttore" atteso che quello era il suo ruolo nella società del Trepuzzi". La ricostruzione dei fatti fin qui evidenziata, inoltre, trova ulteriore e puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. Leandro Damian Almeyra Vena, calciatore tesserato per la società A.S.D. Terre di Acaya e Roca, che in sede di audizione da parte della Procura Federale ha dichiarato testualmente quanto segue: "Confermo di essere arrivato al Trepuzzi grazie al Direttore Sportivo Antonio DEL VESCOVO con il quale ho curato i rapporti per poter raggiungere l'accordo che mi avrebbe consentito di giocare con il Trepuzzi (S. Pietro Vernotico). Circa 4-5 giorni prima di essere annunciato ufficialmente sui social, e quindi verso la fine di luglio 2025, sono stato contattato dal Direttore DEL VESCOVO che mi ha proposto di tesserarmi con il Trepuzzi, inizialmente senza sapere che di fatto la società di fatto era iscritta al campionato con la denominazione di S. Pietro Vernotico ... Ricordo che al primo appuntamento in cui ho parlato con il sig. Antonio DEL VESCOVO, lui si è presentato come il Direttore Sportivo del Trepuzzi, dicendomi in quell'occasione i nomi di altri calciatori che intendeva portare al Trepuzzi in quanto, come Direttore Sportivo, era lui in prima persona ad occuparsi del mercato del Trepuzzi per la s.s. 25-26". Da ultimo, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale lo stesso sig. Piero Antonio Del Vescovo, con pieno valore confessorio, ha dichiarato testualmente quanto segue: "Si lo riconosco assolutamente. Lo stesso post si riferisce a quando, nel mese di luglio 2025, dopo aver ricevuto una telefonata interlocutoria da parte del Presidente del Trepuzzi (che poi in realtà non è altro che il S. Pietro Vernotico) Antonio FIORELLO, ho incontrato personalmente lo stesso il quale, nell'occasione, mi ha proposto di assumere l'incarico quale Direttore Sportivo del Trepuzzi [...] Confermo che i calciatori MANCARELLA, ALMEYRA ed URRUTIA, come specificato negli stessi post, sono stati contattati dal sottoscritto e successivamente ingaggiati dal Trepuzzi (S. Pietro Vernotico) nel periodo che va dagli ultimi giorni di luglio ai primi di agosto 2025. Queste operazioni di mercato sono state condotte da me in prima persona atteso che conoscevo già i ragazzi per aver con gli stessi avuto altre esperienze come compagni di squadra o avversari di altre società. Voglio precisare che, oltre ai tre calciatori suddetti, nell'allestire l'organico del Trepuzzi per la s.s. 2025 - 2026, ho curato le operazioni di mercato di altri quindici ragazzi in quanto il Presidente FIORELLO mi aveva dato ampio potere per operare in tal senso ... Sia nel periodo di collaborazione con il Trepuzzi (S. Pietro Vernotico) che successivamente, non mi sono mai posto alcun problema circa il conseguimento dell'abilitazione quale Direttore Sportivo e/o Collaboratore della Gestione Sportiva in quanto mi sono fidato delle parole del Presidente FIORELLO il quale, a mia specifica richiesta circa la necessità di possedere le autorizzazioni federali, mi ha riferito che non vi era alcun problema atteso mi avrebbe tesserato come calciatore e che quindi non c'era alcun bisogno di conseguire le abilitazioni in questione".*

\*\*\*\*\*

All'udienza del 12.1.2026 compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Nicola MONACO, che, in merito al deferimento del Sigg.ri Antonio FIORELLO e Piero Antonio DEL VESCOVO, richiedeva l'applicazione nei confronti degli stessi della inibizione per sei mesi, mentre, a carico della società SSD Srl Calcio S. Pietro Vernotico, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda per € 1.000,00.

Nessuno compariva per i soggetti deferiti, mentre il Sig. Antonio FIORELLO, per sé ed in qualità di legale rapp.t pt. della società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico, faceva pervenire, a mezzo pec del 7.1.2026, memorie difensive.

Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 151 del 12.1.2026.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Appare in tutta evidenza che i fatti contestati dalla Procura Federale siano indiscutibilmente provati, anche perché confessati dagli stessi soggetti deferiti.

Si vedano a tal proposito le dichiarazioni confessorie rese, in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, dei Sigg.ri Antonio FIORELLO e Piero Antonio DEL VESCOVO, oltre le già riferite memorie difensive trasmesse via pec in data 7.1.2026.

In tutti i suddetti casi, infatti, i soggetti deferiti hanno pacificamente ammesso la fattispecie oggetto del deferimento, limitandosi a sostenere l'altrui responsabilità.

La fattispecie in esame, dunque, può essere valutata sulla base di un quadro probatorio molto ampio, di natura documentale e non contestato.

Nello specifico, in atti risulta versata la seguente e non contestata documentazione:

**1)** nota del 5 agosto 2025 della Segreteria della Commissione Dirigenti Sportivi della F.I.G.C., con i seguenti allegati: - segnalazione del 30 luglio 2025 della sig.ra Michela Mannarini relativa al sig. Antonio Del Vescovo, direttore sportivo tesserato per la società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio"); - comunicato ufficiale della società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo al tesseramento del sig. Antonio Del Vescovo in qualità di direttore sportivo per la stagione sportiva 2025 - 2026; - integrazione della segnalazione del 30 luglio 2025 della sig.ra Michela Mannarini;

**2)** segnalazione del 15 settembre 2025 tramite la piattaforma whistleblowing della F.I.G.C. relativa al sig. Antonio Del Vescovo, direttore sportivo tesserato per la società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio"), con i seguenti allegati: - comunicato della società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo al tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 del calciatore sig. Soumahoro Mehi; - comunicato della società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo al tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 del sig. Antonio Del Vescovo in qualità di direttore sportivo e del sig. Lorenzo Stovini in qualità di collaboratore tecnico; - estratto dell'articolo "*Antonio Del Vescovo nuovo DS del Trepuzzi: oggi la presentazione e alle 19 ospite a PL Talk*" pubblicato dal sito web pianetalecce.it; - comunicato della società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo al tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 del sig. Alessandro Corallo in qualità di vice direttore sportivo; - comunicato della società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo al tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 del sig. Antonio Del Vescovo in qualità di direttore sportivo; - comunicato della società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo al tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 del calciatore sig. Leandro Almeyra; - comunicato della società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo al tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 del calciatore sig. Elia Mancarella; - comunicato della società S.S.D. S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo al tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 del calciatore sig. Alejandro Urrutia;

- 3) foglio censimento della società SSD SRL S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio") relativo alla stagione sportiva 2025 - 2026;
- 4) elenco degli iscritti nel registro dei Direttori Sportivi della F.I.G.C. alla data del 29 settembre 2025;
- 5) elenco degli iscritti nel registro dei Collaboratori della gestione sportiva della F.I.G.C. alla data del 29 settembre 2025;
- 6) verbale di audizione del sig. Antonio Fiorello, presidente della società SSD SRL S. Pietro Vernotico ("Trepuzzi Calcio"), del 20 ottobre 2025;
- 7) verbale di audizione del sig. Elia Mancarella, calciatore tesserato per la società A.S.D. Veglie, del 21 ottobre 2025;
- 8) verbale di audizione del sig. Leandro Damian Almeyra Vena, calciatore tesserato per la società A.S.D. Terre di Acaya e Roca, del 21 ottobre 2025;
- 9) verbale di audizione del sig. Piero Antonio Del Vescovo, tesserato per la società A.S.D. Veglie, del 25 ottobre 2025;

Tali evidenze fattuali e probatorie dimostrano in maniera incontrovertibile le violazioni contestate dalla Procura Federale, le cui richieste di sanzione vanno integralmente accolte, per quanto attiene i Sigg.ri Piero Antonio DEL VESCOVO e Antonio FIORELLO, e ridotte per la società, in quanto ritenute in tal modo più congrue alla luce delle circostanze esaminate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

**DELIBERA**

- 1) di comminare alla società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico l'ammenda di € 500,00;
- 2) di comminare al tesserato Antonio Fiorello l'inibizione per mesi 6;
- 3) di comminare al tesserato Piero Antonio Del Vescovo l'inibizione per mesi 6.

Il Relatore  
Avv. Pietro CARROZZINI

La Presidente  
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 22 Gennaio 2026

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/01/2026.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**